




Agrofarma • Associazione nazionale imprese agrofarmaci

**OBIETTIVO SICUREZZA  
NELLA DISTRIBUZIONE  
DEGLI AGROFARMACI**





**OBIETTIVO SICUREZZA  
NELLA DISTRIBUZIONE  
DEGLI AGROFARMACI**



## UN CONTRIBUTO INFORMATIVO AI DISTRIBUTORI DI AGROFARMACI

*Questa pubblicazione è un contributo informativo dell'industria degli agrofarmaci ai distributori dei prodotti fitosanitari e, più in generale, a quanti a vario titolo sono interessati a conoscere il quadro legislativo che regola l'attività di vendita a valle del ciclo industriale.*

*Raccoglie infatti le disposizioni di legge la cui osservanza è obbligatoria per poter esercitare legittimamente tale attività.*

*I diversi provvedimenti sono presentati in forma schematica per fornire un più efficace richiamo ai contenuti essenziali della legislazione e consentire una rapida ed agevole consultazione. Le vigenti disposizioni di legge in materia di vendita di agrofarmaci, che vengono segnalate, sono inoltre corredate da una serie di raccomandazioni e suggerimenti utili a cogliere la finalità oltrechè la lettura delle norme.*

*Dubbi di interpretazione potranno, in ogni caso, essere superati consultando le organizzazioni di categoria o, direttamente, le stesse Autorità competenti.*

*L'auspicio è che l'impegno dell'industria degli agrofarmaci a corrispondere, ben oltre le leggi, a parametri di sicurezza sempre più evoluti, divenga una matrice comune anche a tutte le componenti esterne del ciclo industriale.*



**IN QUESTA PUBBLICAZIONE CI OCCUPIAMO DI:**

<b>REQUISITI OBBLIGATORI PER L'ATTIVITÀ DI VENDITA DEGLI AGROFARMACI . . . . .</b>	<b>pag. 9</b>
<b>REQUISITI OBBLIGATORI PER I LOCALI DI VENDITA . . . . .</b>	<b>pag. 19</b>
<b>REQUISITI OBBLIGATORI PER CHI VENDE . . . . .</b>	<b>pag. 23</b>
<b>PROCEDURE OBBLIGATORIE PER LA VENDITA . . . . .</b>	<b>pag. 27</b>
<b>REQUISITI OBBLIGATORI PER CHI ACQUISTA . . . . .</b>	<b>pag. 43</b>
<b>REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI COMUNICANTI CON I LOCALI DI VENDITA . . . . .</b>	<b>pag. 47</b>
<b>REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI SEPARATI DAI LOCALI DI VENDITA . . . . .</b>	<b>pag. 69</b>
<b>PROCEDURE E RACCOMANDAZIONI PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI NUOVI DEPOSITI . . . . .</b>	<b>pag. 75</b>
<b>ADERISCONO AD AGROFARMA . . . . .</b>	<b>pag. 79</b>



**CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:**



**Attività di vendita  
di agrofarmaci**



**Locali di Vendita**



**DEPOSITI COMUNICANTI**



**DEPOSITI SEPARATI**



**REQUISITI OBBLIGATORI  
PER L'ATTIVITÀ DI VENDITA  
DEGLI AGROFARMACI**



REQUISITI OBBLIGATORI PER L'ATTIVITÀ  
DI VENDITA DEGLI AGROFARMACI



**D.P.R. 290/01 - Art. 21 e 22**  
**Certificato di autorizzazione alla vendita**



**Chi lo rilascia:**

*Autorità Sanitaria individuata dalla Regione, previa visita di idoneità,  
effettuata dall'AUSL competente per il territorio  
ove è ubicato il negozio (entro 60 gg).*



**Validità**

*Non è soggetto a scadenze.*



**Raccomandazioni**

*Deve essere esposto in zona visibile.*



**ATTENZIONE!**

***Non confondere il Certificato di autorizzazione  
alla vendita con la “Licenza di Commercio”.***

# FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DEGLI AGROFARMACI

UNITÀ SOCIO SANITARIA LOCALE N.



N. \_\_\_\_\_

## AUTORIZZAZIONE

AL COMMERCIO ED ALLA VENDITA DI FITOFARMACI E DEI PRESIDI DELLE DERRATE ALIMENTARI  
(Art. 10 D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255)

IL PRESIDENTE

Vista la domanda del (\*) Sig. \_\_\_\_\_ tendente ad ottenere  
l'autorizzazione (\*) Deposito, commercio e vendita  
dei presidi sanitari di cui al D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255;  
Accertata, previa opportuna visita, l'idoneità dei locali da destinarsi all'esercizio di cui sopra;  
Accertato altresì che il Sig. (\*) \_\_\_\_\_  
è in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 1255, rilasciato  
in data 12/10/1989 N. 5/89  
di Fitofarmacie presidi delle derrate alimentari

### A U T O R I Z Z A

il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ in qualità di titolare o institore o  
incaricato) (\*) \_\_\_\_\_

o p p u r e

la ~~Ditta~~ Società \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
ed a mezzo del procuratore Sig. \_\_\_\_\_

### A D E S E R C I T A R E

DEPOSITO, COMMERCIO E VENDITA  
(\*) \_\_\_\_\_ di fitofarmaci  
e presidi delle derrate alimentari relativi all'° class. 1 (\*) I-II-III-IV  
di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 1255, nei seguenti depositi o locali \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

A tale vendita è preposto il Sig. \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

L'autorizzazione si deve intendere sottoposta alle seguenti particolari condizioni:





REQUISITI OBBLIGATORI PER L'ATTIVITÀ  
DI VENDITA DEGLI AGROFARMACI



**D.P.R. 290/01 - Art. 21 e 24**



*“I prodotti fitosanitari devono essere detenuti e venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari, sia per uso umano che per uso animale”.*



*“Se molto tossici, tossici o nocivi devono essere conservati in appositi armadi da tenere chiusi a chiave”.*

REQUISITI OBBLIGATORI PER L'ATTIVITÀ  
DI VENDITA DEGLI AGROFARMACI



**D.M. 16.2.82 - G.U. 98 - 9.4.82**  
**Certificato Prevenzione Incendi**  
**(C.P.I.)**



**È richiesto quando:**

*La superficie dei locali di vendita - comprensiva di servizi e depositi - è superiore a 400 mq. (attività n. 87).*



**Procedura per richiesta C.P.I.:**

- 1 - Richiesta di esame progetto al Comando VVF*
- 2 - Ove il Comando non si esprima nei termini prescritti il PROGETTO SI INTENDE RESPINTO.*
- 3 - Dopo completamento delle opere, fare domanda di sopralluogo.*
- 4 - Entro 15 gg. dal sopralluogo con esito positivo, viene rilasciato il CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.*
- 5 - In attesa del sopralluogo si può iniziare l'attività previa presentazione al Comando di una DICHIARAZIONE corredata da certificazioni di conformità.*

## REQUISITI OBBLIGATORI PER L'ATTIVITÀ DI VENDITA DEGLI AGROFARMACI

*La presentazione della DICHIARAZIONE costituisce  
AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA all'esercizio  
dell'attività.*



### ***Rinnovo del C.P.I.***



- 1 - Presentare apposita domanda al Comando Provinciale V.V.F. corredata da una DICHIARAZIONE del responsabile dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del C.P.I.*
- 2 - Presentare perizia giurata attestante l'efficienza dei sistemi e dispositivi di protezione attiva.*
- 3 - Entro 15 gg. il Comando rilascia il C.P.I.*



### ***D.L. 626/94 con successive modifiche ed integrazioni***



**REQUISITI OBBLIGATORI  
PER I LOCALI DI VENDITA**

REQUISITI OBBLIGATORI  
PER I LOCALI DI VENDITA



**D.L. 626/94**

*Con successive modifiche ed integrazioni*



**Valutazione del rischio**

*Principali punti da verificare:*

- 1) *Impianto elettrico e illuminazione (46/90).*
- 2) *Dimensione dei locali.*
- 3) *Porte, vie di fuga.*
- 4) *Aerazione.*
- 5) *Pareti / pavimentazione.*
- 6) *Scale / gradini.*
- 7) *Rischio incendio.*
- 8) *Videoterminali.*



## **RACCOMANDAZIONI!**

***Almeno  
1 estintore portatile  
da 6 kg  
a polvere polivalente  
tipo ABC,  
posto a parete  
o in zone  
facilmente accessibili.***





**REQUISITI OBBLIGATORI  
PER CHI VENDE**

**REQUISITI OBBLIGATORI  
PER CHI VENDE**



**D.P.R.290/01 - Art. 23**  
**Certificato di abilitazione alla vendita**



**Chi lo rilascia**

*Autorità Sanitaria individuata dalla Regione*



**A chi è rilasciato**

*A persona che abbia compiuto 18 anni di età  
e superato specifico colloquio  
(esentati: laureati in scienze agrarie e forestali;  
periti agrari; laureati in chimica, medicina e chirurgia,  
medicina veterinaria, scienze biologiche e farmacia;  
diplomati in farmacia; periti chimici).*



**Validità**

*5 anni, rinnovato a richiesta del titolare  
con le stesse modalità di rilascio*



**ATTENZIONE!**

***Il possessore di certificato di abilitazione  
scaduto non può vendere agrofarmaci  
fino al rinnovo del documento.***

# FAC-SIMILE DI CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA DEGLI AGROFARMACI

UNITA SOCIO SANITARIA LOCALE N. \_\_\_\_\_


Comune di \_\_\_\_\_  
Provincia di \_\_\_\_\_  
**UFFICIO SANITARIO**



## CERTIFICATO DI ABILITAZIONE

ALLA VENDITA DI FITOFARMACI E PRESIDI DELLE DERRATE ALIMENTARI  
(Art. 1) del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255)

N. 15/89



Il sottoscritto Dott. \_\_\_\_\_  
Dirigente Servizio n. 1  
Dato atto che il Sig. \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
la cui fotografia risulta a fianco apposta, ha sostenuto il colloquio  
sugli argomenti previsti dall'art. 11 del D.P.R. 3 agosto 1968,  
n. 1255 (1)

**DICHIARA**

il predetto Sig. \_\_\_\_\_ ABILITATO  
ALLA VENDITA di fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari di cui al citato D.P.R. n. 1255.  
Il presente certificato ha la validità di anni cinque da oggi ed alla scadenza verrà automaticamente  
rinnovato a richiesta del titolare.

A \_\_\_\_\_, li 12/10/1989

Il Dirigente Servizio n. 1



(1) Art. 11 D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato dall'ufficiale sanitario del luogo di residenza del richiedente, alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano sostenuto favorevolmente un colloquio sui seguenti argomenti:

- 1) elementi fondamentali sull'impiego in agricoltura dei presidi sanitari;
- 2) elementi sulla tossicità dei presidi sanitari e sul loro corretto impiego dal punto di vista sanitario;
- 3) nozioni sulle modalità utili e necessarie per prevenire le intossicazioni acute e croniche derivanti dall'impiego di presidi sanitari;
- 4) nozioni sulla legislazione relativa ai presidi sanitari.

Il colloquio di cui al comma precedente viene effettuato alla presenza dell'ufficiale sanitario e di un funzionario del ruolo tecnico del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste designato dall'osservatorio per le malattie delle piante.

Il certificato di abilitazione deve contenere il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, di residenza e la fotografia del richiedente.

Il certificato ha validità 5 anni ed alla scadenza viene automaticamente rinnovato a richiesta del titolare.

Sono esentati dal colloquio i laureati in scienze agrarie e scienze forestali, i periti agrari, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia ed i periti chimici.



**PROCEDURE OBBLIGATORIE  
PER LA VENDITA**



**PROCEDURE OBBLIGATORIE PER LA VENDITA  
DI AGROFARMACI MOLTO TOSSICI,  
TOSSICI E NOCIVI**



**D.P.R. 290/01 - Art. 24**  
**Registro o schedario di carico-scarico**



**Come deve essere:**

- numerato in ogni pagina.
- vistato preventivamente in ogni pagina dalla ASL  
(per registrazioni informatiche vidimare i tabulati).
- compilato per operazioni sia di acquisto  
che di vendita.



**Come va compilato:**

**Acquisto**

nome prodotto  
n. registrazione  
quantitativo  
nome impresa produttrice  
data arrivo merce



**Vendita**

nome prodotto  
quantitativo venduto  
data di vendita  
estremi "dichiarazione di  
acquisto"



**FAC-SIMILE DI REGISTRO DI CARICO-SCARICO  
DEGLI AGROFARMACI**

**registro di carico - scarico  
dei presidi sanitari**

(art. 22 - D. P.R. 1255 del 3-8-68)

..... I presidi sanitari appartenenti alle classi 1° e 2° debbono essere conservati in appositi locali o in appositi armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave.

Chiunque venda i presidi di cui al comma precedente, deve essere provvisto di un registro o di uno schedario numerato di carico e scarico, debitamente visitato in ogni pagina dall'ufficiale sanitario, nella cui voce «carico» devono essere riportati:

- a) il nome del prodotto, il numero di registrazione ed il quantitativo del prodotto;
- b) il nome dell'impresa produttrice;
- c) la data di arrivo della merce;

nella voce «scarico» devono essere riportati:

- a) il nome e il quantitativo del prodotto venduto;
- b) data della vendita;
- c) estremi della dichiarazione di cui al comma successivo.

L'acquirente dei presidi della 1° e 2° classe, all'atto dell'acquisto ed a tutti gli effetti, assume la responsabilità dell'idonea conservazione e dell'impiego del prodotto, apponendo, a tale scopo, la propria firma su apposito modulo (mod. 6420 Buffetti) numerato progressivamente a cura del venditore e compilato in duplice copia di cui una resta in possesso del venditore e l'altra viene consegnata all'acquirente.


ditta \_\_\_\_\_

sita in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

il presente registro si compone di n. \_\_\_\_\_ pagine numerate dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_\_

l'ufficiale sanitario \_\_\_\_\_









## FAC-SIMILE MODULO PER L'ACQUISTO DI AGROFARMACI MOLTO TOSSICI, TOSSICI E NOCIVI

(FRONTE MODULO)

Allegato 2  
(art. 22, quarto comma)

..... (1)  
 .....  
 ..... N. ....

<b>MODULO PER L'ACQUISTO DI PRESIDI SANITARI DELLA CLASSE I E II</b>
--

Generalità dell'acquirente (o ragione sociale) .....  
 Indirizzo .....  
 Autorizzazione rilasciata da ..... in data .....

*Presidi sanitari*

Presidio	Numero di registrazione	Quantità	Destinazione agricola o commerciale
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

L'acquirente anzidetto dichiara che si atterrà scrupolosamente alle prescrizioni ed alle indicazioni riportate sulle confezioni dei presidi sanitari sopraindicati nonché alle avvertenze generali riportate sul retro del presente modulo e che è edotto dalle precauzioni da adottare al fine di evitare ogni danno alle persone ed agli animali.

Data .....

Firma dell'acquirente

.....

(1) La copia del presente modulo da rilasciarsi all'acquirente dovrà recare in questo spazio l'indicazione del nome e cognome o ragione sociale del venditore, l'indirizzo e gli estremi (numero e data) del certificato di abilitazione alla vendita (art. 11 del regolamento) del venditore medesimo.

## FAC-SIMILE MODULO PER L'ACQUISTO DI AGROFARMACI MOLTO TOSSICI, TOSSICI E NOCIVI

(seguito)

(1)

ALLEGATO 2  
(art. 22, quarto comma)

N. \_\_\_\_\_

### MODULO PER L'ACQUISTO DI PRESIDI SANITARI DELLA CLASSE I E II

Generalità dell'acquirente (o ragione sociale) \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Autorizzazione rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

#### Presidi sanitari

Presidi	Numero di registrazione	Quantità	Destinazione agricola o commerciale

L'acquirente anzidetto dichiara che si atterrà scrupolosamente alle prescrizioni ed alle indicazioni riportate sulle confezioni dei presidi sanitari sopraindicati nonché alle avvertenze generali riportate sul retro del presente modulo e che è edotto dalle precauzioni da adottare al fine di evitare ogni danno alle persone ed agli animali.

Data \_\_\_\_\_

Firma dell'acquirente \_\_\_\_\_

(1) La copia del presente modulo da rilasciarsi all'acquirente dovrà recare in questo spazio l'indicazione del nome e cognome o ragione sociale del venditore, l'indirizzo e gli estremi (numero e data) del certificato di abilitazione alla vendita (art. 11 del regolamento) del venditore medesimo.

(Avvertenze da riportare sul retro dell'allegato n. 2)

#### Avvertenze

1. **Attenzione:** da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
2. Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
3. Conservare la confezione ben chiusa.
4. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
5. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
6. Evitare di respirarne i vapori o le polveri e non operare contro vento proteggendosi adeguatamente la pelle e gli occhi con indumenti protettivi secondo le indicazioni riportate sulle confezioni del prodotto.
7. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
8. Rendere inutilizzabili o innocue dopo l'uso le confezioni che contenevano il prodotto con i mezzi indicati sulle confezioni stesse.
9. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta del prodotto e il foglio illustrativo che eventualmente lo accompagna.
10. In ogni caso leggere attentamente le avvertenze e prescrizioni riportate sulle etichette ed attenersi strettamente ad esse.



**ATTENZIONE!**

***Il registro  
o schedario  
di carico-scarico  
(D.P.R. 290/01 - Art. 24)***

***NON È  
la “Dichiarazione di vendita”  
(D.M. 217/91 - Art. 2 - All. 1)***



**PROCEDURE OBBLIGATORIE  
PER LA VENDITA**



***D.M. 217/91 - Art. 2 - All. 1  
Dichiarazione di vendita  
per prodotti fitosanitari***



***Da chi deve essere compilata:***

*ditte intestatarie delle registrazioni*

*(sono tenute a compilare l'All. 1 del D.M. 217/91*

*limitatamente alle vendite effettuate direttamente agli*

*utilizzatori finali, compresi i contoterzisti)*

*(cfr. interpretazione Ministro Industria - prot. n. 2278 del 27/06/92)*

*distributori commerciali*

*venditori*

*conto terzisti*

*cooperative d'acquisto*

*centri distribuzione collettiva.*

**PROCEDURE OBBLIGATORIE  
PER LA VENDITA**



***D.M. 217/91 - Art. 2 - All. 1  
Dichiarazione di vendita  
per prodotti fitosanitari***



***A chi deve essere inviata:***

*Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.)  
Via S. Gianni 21 - 00156 ROMA*



***Quando deve essere inviata:***

*entro il secondo mese successivo alla fine di  
ciascun semestre solare 28/2 e 31/8 di ogni anno.*



**ATTENZIONE!**

***La Dichiarazione di vendita  
non è il registro di carico-scarico***



***Il dichiarante deve tenere copia  
della Dichiarazione di vendita  
da esibire a richiesta ai NAS,  
ASL e Ufficio Repressioni Frodi***







**REQUISITI OBBLIGATORI  
PER CHI ACQUISTA**

**REQUISITI OBBLIGATORI PER CHI ACQUISTA  
PRODOTTI MOLTO TOSSICI, TOSSICI E NOCIVI**



**D.P.R. 290/01 - Art. 25-26-27  
Patentino**



*Autorizzazione rilasciata dall'ufficio regionale competente per territorio  
a chi ha compiuto almeno 18 anni di età e superato colloquio  
(sono esenti dal colloquio i laureati in scienze  
agrarie, periti agrari e agrotecnici).*



*Valido 5 anni,  
rinnovabile con le stesse modalità (prorogata sino alla data di svolgimento dei nuovi colloqui).*



**ATTENZIONE!**

***Chi ha il patentino scaduto non può acquistare  
agrofarmaci molto tossici, tossici e nocivi.***

FAC-SIMILE DI "PATENTINO"

MODULARIO  
ACR. 50

1100. 43

 **MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**  
ISPEZZORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA

di \_\_\_\_\_



**AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO DI PRESIDI  
SANITARI APPARTENENTI ALLA I e II CLASSE**

N. \_\_\_\_\_

Cognome e nome \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma del titolare \_\_\_\_\_ Il Capo d'Impiegato \_\_\_\_\_



**REQUISITI OBBLIGATORI  
PER I DEPOSITI COMUNICANTI  
CON I LOCALI DI VENDITA**

REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI  
COMUNICANTI CON I LOCALI DI VENDITA



**D.P.R. 290/01 - Art. 21**

*Tutte le domande di autorizzazione relative  
all'attività del locale di vendita devono specificare  
la presenza di un deposito comunicante.*



**D.P.R. 290/01 - Art. 21**

*I prodotti fitosanitari devono essere detenuti in locali  
che non siano adibiti al deposito di generi alimentari,  
per uso umano o animale.*



**D.P.R. 290/01 - Art. 24**

*Obbligo di separazione fisica dei prodotti fitosanitari  
molto tossici, tossici e nocivi  
dagli altri.*

REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI  
COMUNICANTI CON I LOCALI DI VENDITA



***Impianto elettrico di illuminazione  
conforme alle norme vigenti***



*Le protezioni contro il contatto accidentale  
(messa a terra, coordinata con Interruttore Differenziale)  
vanno realizzate collegando anche le masse  
metalliche presenti nei locali, per raggiungere  
l'equipotenzialità.*



*Le suddette protezioni devono essere sottoposte  
a collaudo e verifica periodica da società certificate  
o esperti iscritti ad albo professionale.*

REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI  
COMUNICANTI CON I LOCALI DI VENDITA



**Aerazione**

*mediante finestre che garantiscono  
un sufficiente ricambio naturale dell'aria.*



*Se aerazione naturale insufficiente, installare  
ventilazione forzata atta a garantire almeno 4/6  
ricambi orari.*

*Impianti in funzione per la durata dell'orario di lavoro.*

REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI  
COMUNICANTI CON I LOCALI DI VENDITA



***Pareti e pavimentazioni***



*Pavimento impermeabile e senza fessurazioni.*



*Pareti trattate con pitture idrorepellenti.*



**ATTENZIONE!**

*L'altezza netta minima dei locali destinati a  
deposito non dovrebbe essere inferiore a 3 m.*

## **RACCOMANDAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO**

■  
***Porta di comunicazione, con locale  
di vendita, tipo taglia fuoco.***

■  
***Estintori a polveri tipo ABC da 9/12 Kg***

●  
*Posizionati in zona libera da ostacoli.*

●  
*In numero proporzionale alle dimensioni del  
deposito, esempio:  
300 mq. = 3 estintori*

●  
*> 500 mq = estintore a polvere carellato tipo ABC  
da 50/100 kg*

### **ATTENZIONE!**

***Ogni 6 mesi chiedere controllo e  
certificazione idoneità al fornitore o  
società certificata.***

REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI  
COMUNICANTI CON I LOCALI DI VENDITA



***Cassetta di primo soccorso***



***Maschera***

*con filtro combinato polveri-vapori per eventuale  
raccolta reflui in caso di spandimenti.*



***Altre dotazioni raccomandate***

*Occhiali di protezione,  
guanti resistenti a prodotti chimici, stivali,  
grembiule di gomma per ogni addetto al deposito.*



*Lavandini a comando non manuale,  
vaschetta lava-occhi, doccia di emergenza.*



*Numero telefonico VVF, centro antiveleni,  
guardia medica, presidio ospedaliero, servizio di  
prevenzione ASL affisso vicino al telefono.*

REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI  
COMUNICANTI CON I LOCALI DI VENDITA



***Impianto di riscaldamento***

*se previsto*



*è vietato l'uso di stufette elettriche o bruciatori a  
gas/gasolio*



*generatore di calore, se previsto, deve essere posto  
all'esterno del deposito*



*deve essere utilizzata acqua  
come trasportatore di calore*

## REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI COMUNICANTI CON I LOCALI DI VENDITA



*Operazioni diverse dalla movimentazione dei prodotti (es.: ricarica batteria dei muletti) devono essere effettuate all'esterno del deposito o in locale appositamente attrezzato.*

*Le confezioni degli agrofarmaci non devono essere tenute a contatto diretto di pareti e pavimenti.*



*Al fine di evitare che reflui liquidi di qualsiasi origine possano fuoriuscire dal deposito e contaminare la rete fognaria o l'ambiente esterno, occorre creare delle soglie di contenimento adeguate alle caratteristiche dei locali.*

*Un'alternativa è di avere i pavimenti con pendenza tale da facilitare il convogliamento dei reflui in apposito punto di raccolta, preferibilmente esterno, di adeguata capacità.*



***Per requisiti tecnici  
e dotazioni di sicurezza  
attenersi sempre  
a quanto disposto dalla ASL  
e comando Vigili del Fuoco  
in occasione visita  
per autorizzazione.***



REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI  
COMUNICANTI CON I LOCALI DI VENDITA



**CERTIFICATO  
PREVENZIONE INCENDI  
D.M. 16.2.82  
Circ. Min. n° 36 - 11.12.85**



***Non è richiesto se sono soddisfatte  
tutte le seguenti condizioni:***

*Superficie lorda  $\leq 400$  mq. (attività 87).*



*Liquidi infiammabili e/o combustibili per capacità  
geometrica  $< 0,2$  mc (attività 16).*



*Deposito carta, cartoni e prodotti cartotecnici  
 $\leq 5$  Tons (attività 43).*



*Deposito di legname da costruzione e da  
lavorazione  $< 5$  Tons (attività 46).*



*Deposito di manufatti in plastica  $\leq 5$  Tons (attività 58).*



*Con quantità in deposito - in ogni momento dell'anno -  
di concimi a base di nitrati e fosfati e dei prodotti  
fitosanitari  $\leq 50$  Tons (attività 60).*



*Con quantità in deposito - in ogni momento dell'anno -  
di zolfo  $\leq 10$  Tons (attività 33).*

REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI  
COMUNICANTI CON I LOCALI DI VENDITA



**CERTIFICATO  
PREVENZIONE INCENDI**  
*D.M. 17.12.91 - G.U. n° 13 - 17.1.92*  
*D.M. 20.5.91 - G.U. n° 126 - 31.5.91*  
*D.Lgs. 17.08.1999 n° 334*  
*e successive modifiche e/o integrazioni*



*Oltre a quanto indicato nelle pagine precedenti*



***Non è richiesto quando:***

*l'attività non è soggetta a Rischi di incidente rilevante.*

REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI  
COMUNICANTI CON I LOCALI DI VENDITA



**CERTIFICATO  
PREVENZIONE INCENDI**  
***D.M. 16.2.82 e Circ. Min. n° 36 - 11.12.85***



***È richiesto quando si verifica  
almeno una delle seguenti condizioni:***

*Superficie lorda > 400 mq (attività 87)*



*Quantità in deposito - in ogni momento dell'anno -  
di concimi a base di nitrati e fosfati e dei prodotti  
fitosanitari > 50 Tons (attività 60)*



*Liquidi infiammabili e/o combustibili capacità  
geometrica  $\geq 0,2$  mc (attività 16)*



*Deposito carta, cartoni e prodotti cartotecnici  
> 5 Tons (attività 43)*



*Deposito di legname da costruzione e da  
lavorazione  $\geq 5$  Tons (attività 46)*



*Deposito di manufatti in plastica > 5 Tons (attività 58)*



*Quantità in deposito - in ogni momento dell'anno -  
di zolfo > 10 Tons (attività 33)*

REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI  
COMUNICANTI CON I LOCALI DI VENDITA



**CERTIFICATO  
PREVENZIONE INCENDI**  
*D.M. 17.12.91 - G.U. n° 13 - 17.1.92*  
*D.Lgs. 17.08.1999 n° 334*  
*e successive modifiche e/o integrazioni*



*È richiesto solo se l'attività rientra  
tra quelle elencate nel D.M. 16.2.82  
e  
nelle attività soggette a Rischi di  
incidente rilevante. (D.Lgs. n° 334)*

REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI  
COMUNICANTI CON I LOCALI DI VENDITA



***Nulla osta provvisorio (NOP)***



***D.P.R. 12.1.1998 n° 37***

*Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività  
a coloro che abbiano già ottenuto il NOP.*

REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI  
COMUNICANTI CON I LOCALI DI VENDITA



**D.Lgs. 17.08.1999 n° 334**  
**“Seveso II°”**



***Attuazione della direttiva 96/82/CE  
relativa al controllo dei pericoli di  
incidenti rilevanti connessi con  
determinate sostanze pericolose.***

**OGGETTO**



*Sostanze e preparati pericolosi.*



*Depositi esterni delle società che effettuano  
produzione, commercializzazione e/o vendita di  
agrofarmaci.*



*Depositi e/o magazzini di vendita della rete  
distributiva (CAP - Cooperative - Rivenditori privati).*

REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI  
COMUNICANTI CON I LOCALI DI VENDITA

**D.Lgs. 17.08.1999 n° 334**  
**“Seveso II°”**

**ESENZIONE QUANDO:**

Categorie riferibili a prodotti fitosanitari	Quantità inferiori a (Tons)
1. Molto tossici (T+)	5
2. Tossici (T)	50
3. Comburenti (O)	50
6. Infiammabili (R10)	5.000
9. Sostanze pericolose per l'ambiente: - molto tossico per gli organismi acquatici (R50)	200
- tossico per gli organismi acquatici (R51) e può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico (R53)	500

*N.B.: per i preparati che rientrano in più categorie, vale la quantità della categoria con limite inferiore.*

*Occorre verificare che la sommatoria totale ( $\Sigma$ ) delle quantità sopra indicate, per ciascun preparato, presente contemporaneamente in deposito ed appartenente alla stessa categoria, sia inferiore o uguale a 1*

$$\Sigma [q (T+) / 5 + q (T) / 50 + q (R50) / 200 + q (R51 e R53) / 500] < 1$$

*oppure*

$$\Sigma [q (O) / 50 + q (R10) / 5000] < 1$$

REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI  
COMUNICANTI CON I LOCALI DI VENDITA



**D.Lgs. 17.08.1999 n° 334**  
**“Seveso II°”**



**NOTIFICA QUANDO:**

Categorie riferibili a prodotti fitosanitari	Quantità maggiori o uguali a (Tons)	Quantità inferiori a (Tons)
1. Molto tossici (T+)	5	20
2. Tossici (T)	50	200
3. Comburenti (O)	50	200
6. Infiammabili (R10)	5.000	50.000
9. Sostanze pericolose per l'ambiente: - molto tossico per gli organismi acquatici (R50) - tossico per gli organismi acquatici (R51) e può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico (R53)	200 500	500 2.000

*N.B.: per i preparati che rientrano in più categorie, vale la quantità della categoria con limite inferiore.*



*Occorre verificare che la sommatoria totale ( $\Sigma$ ) delle quantità sopra indicate, per ciascun preparato, presente contemporaneamente in deposito ed appartenente alla stessa categoria, sia maggiore di 1*

$$\Sigma [q (T+) / 5 + q (T) / 50 + q (R50) / 200 + q (R51 e R53) / 500] > 1$$

*oppure*

$$\Sigma [q (O) / 50 + q (R10) / 5000] > 1$$

REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI  
COMUNICANTI CON I LOCALI DI VENDITA

**D.Lgs. 17.08.1999 n° 334**  
**“Seveso II°”**

**RAPPORTO DI SICUREZZA**

Categorie riferibili a prodotti fitosanitari	Quantità superiori o uguali a (Tons)
1. Molto tossici (T+)	20
2. Tossici (T)	200
3. Comburenti (O)	200
6. Infiammabili (R10)	50.000
9. Sostanze pericolose per l'ambiente: - molto tossico per gli organismi acquatici (R50) - tossico per gli organismi acquatici (R51) e può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico (R53)	500 2.000

*N.B.: per i preparati che rientrano in più categorie, vale la quantità della categoria con limite inferiore.*

*Occorre verificare che la sommatoria totale ( $\Sigma$ ) delle quantità sopra indicate, per ciascun preparato, presente contemporaneamente in deposito ed appartenente alla stessa categoria, sia maggiore di 1*

$$\Sigma [q (T+) / 20 + q (T) / 200 + q (R50) / 500 + q (R51 e R53) / 2000] > 1$$

*oppure*

$$\Sigma [q (O) / 200 + q (R10) / 50000] > 1$$

## REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI COMUNICANTI CON I LOCALI DI VENDITA



### **Caso in cui è richiesta la notifica:**

- 1) *Notifica sottoscritta nella forma di autocertificazione con le modalità e gli effetti della L. 4.1.68 n. 15 e successive modifiche, contenente gli elementi atti ad individuare il gestore, lo stabilimento, la tipologia delle sostanze/preparati presenti, l'attività e l'ambiente.*
- 2) *La Notifica deve essere trasmessa al Ministero dell'Ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Prefetto e al CTR o CTI dei VVF.*
- 3) *La Notifica deve essere trasmessa entro:*
  - *180 gg. prima dell'inizio della costruzione per i depositi nuovi*
  - *entro il 13 ottobre 2000 per i depositi preesistenti.*
- 4) *Contestualmente alla Notifica il gestore deve comunicare al Ministero dell'Ambiente, alla Regione, al Sindaco e al Prefetto la scheda di informazione sui rischi di incidenti rilevanti per i cittadini e i lavoratori.*
- 5) *In caso di modifica di classificazione delle sostanze presenti, che fanno ricadere il deposito in notifica, il gestore deve espletare i suddetti adempimenti entro un anno dalla data dell'avvenuta modifica.*



### **ATTENZIONE!**

***È obbligo da parte del gestore l'applicazione dei:***

***D.Lgs. 626 19.9.94 e D.M. 16.3.1998***

***(formazione / informazione e  
addestramento dei lavoratori)***

## REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI COMUNICANTI CON I LOCALI DI VENDITA



### **Caso in cui è richiesto il Rapporto di Sicurezza:**

1) *Il Rapporto di Sicurezza deve evidenziare: il sistema di gestione della sicurezza adottato, l'individuazione dei pericoli di incidente rilevante e le relative misure di prevenzione, l'affidabilità e la sicurezza del deposito con le sue attrezzature e infrastrutture, inoltre il piano di emergenza interno e gli elementi necessari all'Autorità per l'elaborazione del piano di emergenza esterno.*

2) *Il Rapporto di Sicurezza deve essere trasmesso al Comitato Tecnico Regionale o Interregionale dei VVF:*

- *prima dell'inizio dell'attività per i depositi nuovi*
- *entro il 13 ottobre 2001 per i depositi preesistenti non soggetti al DPR 175/88 ma che a causa della nuova tipologia di preparati rientrano nella "SEVESO II"*
- *periodicamente in occasione dei riesami almeno quinquennali o di modifiche sostanziali dei preparati pericolosi stoccati*

REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI  
COMUNICANTI CON I LOCALI DI VENDITA



***Politica di prevenzione degli  
incidenti rilevanti***

*Sia nel caso della Notifica che del Rapporto di  
Sicurezza è obbligo del gestore del deposito  
provvedere a redigere un documento che definisce  
la Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti,  
allegando il programma di attuazione del sistema di  
gestione della sicurezza (SGS).*



*Sia la Politica che l'attuazione del SGS devono  
essere redatti entro il 13 aprile 2000.  
(per i depositi esistenti)*



*Il documento deve essere conservato presso il  
deposito a disposizione delle autorità competenti e  
riesaminato ogni 2 anni.*

**REQUISITI OBBLIGATORI  
PER I DEPOSITI SEPARATI  
DAI LOCALI DI VENDITA**



**REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI  
SEPARATI DAI LOCALI DI VENDITA**



***Per i depositi separati  
dai locali di vendita devono essere  
applicate tutte le norme previste  
per i depositi comunicanti  
illustrate da pag. 47 a pag. 67.  
Oltre a queste disposizioni  
è necessario osservare  
ulteriori provvedimenti,  
indicati nelle pagine seguenti.***



**REQUISITI OBBLIGATORI PER I DEPOSITI  
SEPARATI DAI LOCALI DI VENDITA**



**D.P.R. 290/01 - Art. 21-22-23**



***Il certificato di autorizzazione alla  
vendita deve riportare:***



*ubicazione del deposito*



*nominativo del responsabile del deposito*



***Il responsabile del deposito deve  
essere munito di certificato di  
abilitazione alla vendita***



*Il certificato di prevenzione incendi è obbligatorio,  
oltre che per le attività elencate precedentemente  
(pag. 57), anche per l'attività 88 (Deposito con  
superficie globale lorda > 1000 mq)*



**D.P.R. 303/56 - Art. 39**



***Deve essere previsto un locale  
esterno al deposito dotato di servizi  
igienici***

## **RACCOMANDAZIONI!**



*I locali devono essere mantenuti puliti e la pulizia deve essere effettuata senza sollevare polvere.*



*In caso di versamenti conseguenti a rotture di confezioni, va provveduto immediatamente alla bonifica del settore interessato.*

*Se il prodotto versato è in granuli o in polvere, la bonifica va effettuata con apparecchio aspiratore; se allo stato liquido, questo va prima assorbito con apposito materiale (segatura, farina fossile, bentonite).*



*Lo stoccaggio e lo smaltimento dei residui della bonifica deve essere effettuato nel rispetto del D.L. n° 22/97*





**PROCEDURE  
E RACCOMANDAZIONI  
PER LA PROGETTAZIONE  
E LA COSTRUZIONE  
DI NUOVI DEPOSITI**

## PROGETTAZIONE DELL'IMMOBILE

*(procedure raccomandate)*



***Verifica idoneità area, in conformità  
al Piano Regolatore Generale (PRG):***

Ufficio tecnico comunale



*Richiesta di concessione edilizia*



*Calcolo statistico*



*Analisi geologica*



*Parere preventivo della ASL e comando VVF*



*Relazione globale*



### **ATTENZIONE!**

***Con il DPR n° 447 del 20.10.98 è stato istituito lo  
“sportello unico” di cui si prevede l’operatività a  
partire dal 28.5.99. Lo “sportello” costituisce un  
unico punto di riferimento per l’utente al fine di  
espletare le formalità sopra indicate.***

## **COSTRUZIONE DELL'IMMOBILE**

*(procedure raccomandate)*



*Richiesta sopralluogo a ASL e VVF per ottenimento  
certificato abitabilità intestato a titolare immobile.*



*Se non c'è variazione d'uso rispetto alla domanda,  
con il certificato di abitabilità viene rilasciato anche il  
certificato di agibilità per il conduttore  
o il titolare-conduttore.*

*Qualora la nuova attività rientrasse tra quelle  
soggette a rischio di incidenti rilevanti seguire le  
procedure indicate alle pagine precedenti.*



### **ATTENZIONE!**

***Se c'è variazione d'uso  
considerare come nuovo progetto.***

A cura di Agrofarma.  
Comitato Produzione, Sicurezza ed Ambiente.

Con l'adesione ad Agrofarma le imprese associate si impegnano ad operare nel rispetto del Codice di Autodisciplina dell'Associazione e si impegnano ad aderire al Programma Responsible Care promosso e coordinato da Federchimica.

**Responsible Care è:**  
un programma volontario dell'industria chimica mondiale volto a promuovere:

- miglioramento continuo delle prestazioni nel settore della Salute, della Sicurezza e dell'Ambiente
- comunicazione dei risultati raggiunti favorendo un rapporto di trasparenza con le istituzioni e con il pubblico.

## Agrofarma

20149 MILANO - VIA G. da Procida 11  
TELEFONO 02 34565.229 - TELEFAX 02 34565.331